DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1977

che autorizza la Repubblica francese ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(77/784/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 75/444/CEE del Consiglio [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica francese,

considerando che, dato che la produzione di sementi di fleolo che soddisfanno ai requisiti della direttiva citata era deficitaria in Francia nel 1977, essa non permette di sopperire all'approvvigionamento di questo paese ;

considerando che è impossibile soddisfare tale fabbisogno con sementi provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, conformi a tutte le condizioni stabilite attraverso la direttiva soprammenzionata ;

considerando che è quindi necessario autorizzare la Repubblica francese, fino al 31 ottobre 1978, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie sopramenzionata che appartengono a varietà che non figurano né nel « catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole », né nei cataloghi nazionali della Repubblica francese delle varietà ;

considerando che appare opportuno, inoltre, autorizzare altri Stati membri, che sono in grado di rifornire la Repubblica francese con sementi che non soddisfanno ai requisiti della direttiva citata, ad ammetterne la commercializzazione purché esse siano destinate alla Francia ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad ammettere, fino al 31 ottobre 1978, la commercializzazione nel proprio territorio di 250 tonnellate al massimo di sementi di fleolo (Phleum pratense L.) della categoria « sementi certificate » della prima riproduzione che appartengono a varietà che non figurano né nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole né nei cataloghi nazionali delle varietà. L'etichetta ufficiale deve portare l'indicazione « Destinate esclusivamente alla Francia ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di un massimo di 250 tonnellate di sementi di fleolo, purché esse siano destinate esclusivamente alla Francia. L'etichetta ufficiale deve portare l'indicazione « Destinate esclusivamente alla Francia ».

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 31 dicembre 1978, i quantitativi di sementi commercializzate nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.